



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport DDPS  
**Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP**  
Protezione civile

Stato: 22.06.2021

---

# **Interventi di pubblica utilità della protezione civile (IPU)**

## **Le principali novità**

---

## 1 Principali novità

al 1° gennaio 2021 in seguito alla revisione della LPPC e dell'OPCi

### 1.1 Chiamata in servizio e forma degli IPU

(art. 53 cpv. 3 LPPC, art. 45 cpv. 1 OPCi)

Gli IPU sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione

D'ora in avanti gli IPU vengono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

- I militi della protezione civile ora hanno a disposizione solo 21 giorni all'anno per svolgere tutti i tipi di corsi di ripetizione, compresi gli IPU (art. 53 cpv. 1 LPPC), e non più 21 solo per gli IPU.
- I corsi di ripetizione che servono principalmente all'istruzione e al perfezionamento in ambito specialistico, non sono considerati IPU (art. 45 cpv. 2 OPCi). Per questo motivo le istruzioni specialistiche come interventi a scopo formativo in istituzioni sanitarie o lavori presso cantieri di demolizione non rientrano negli IPU.

### 1.2 Condizioni per gli IPU

(art. 46 OPCi)

Tra le condizioni poste agli IPU d'ora in poi vi è anche l'interesse pubblico e un'importanza nazionale o internazionale per gli IPU a livello nazionale.

- Gli IPU devono essere d'interesse pubblico (art. 46 cpv. 1 lett. a OPCi).

- Gli IPU a livello nazionale devono essere d'importanza nazionale o internazionale (art. 46 cpv. 2 OPCi).

### 1.3 Termini per la presentazione della domanda per un IPU

(art. 47 cpv. 1 OPCi)

Termine di un anno per presentare la domanda ora solo per gli IPU a livello nazionale.

Il termine di un anno per presentare una domanda di IPU vale solo ancora per gli IPU a livello nazionale. Per gli altri IPU, il termine è fissato dai Cantoni.

### 1.4 Esame e decisione per gli IPU a livello nazionale

(art. 49 cpv. 1 OPCi)

Competenza decisionale dell'UFPP

La competenza decisionale per l'autorizzazione degli IPU è ora dell'UFPP.

### 1.5 Coordinamento e direzione degli IPU a livello nazionale

(art. 50 OPCi)

Determinazione della direzione degli IPU

- D'intesa con i Cantoni interessati e i richiedenti, nella decisione viene stabilito l'organo responsabile per il coordinamento e la direzione degli interventi che prevedono l'impiego di diverse organizzazioni di protezione civile (art. 50 cpv. 2 OPCi).

- I militi della protezione civile sono sempre subordinati ai propri quadri (art. 50 cpv. 3 OPCi).

### 1.6 Copertura assicurativa per gli IPU a livello nazionale

(art. 53 OPCi)

Attestazione di una copertura assicurativa sufficiente

Affinché un intervento possa essere autorizzato, il richiedente deve attestare in forma scritta all'UFPP di disporre di una copertura assicurativa sufficiente allo scopo (art. 53 OPCi).

Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale è tenuto a indennizzare la Confederazione, il Cantone o il Comune per le prestazioni fornite a terzi in caso di danno; non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti pubblici per i danni che gli sono stati direttamente cagionati; sono fatte salve le pretese risultanti da danni cagionati intenzionalmente o per negligenza grave (art. 79 cpv. 2 LPPC). Di conseguenza, prima che venga autorizzato un IPU a livello nazionale, il richiedente deve confermare in forma scritta di disporre di una copertura assicurativa sufficiente. La copertura assicurativa comprende in particolare:

- un'assicurazione di responsabilità civile aziendale che copre la protezione civile;
- una responsabilità civile per tutti i veicoli utilizzati dalla protezione civile;
- un'assicurazione occupanti per tutti i civili trasportati dalla protezione civile.

**1.7 Forma dell'autorizzazione risp. del rifiuto di un IPU**  
(art. 58 OPCi)

L'autorizzazione o il rifiuto di una domanda viene sempre emessa sotto forma di decisione formale

D'ora in avanti, sia l'autorizzazione che il rifiuto di una domanda vengono sempre comunicati sotto forma di decisione formale.

**1.8 Condizioni e oneri per lo svolgimento degli IPU**  
(art. 59 OPCi)

Le condizioni e gli oneri stabiliti nella decisione devono essere rispettati

I militi possono essere impiegati unicamente per i lavori citati nell'autorizzazione e nel rispetto delle condizioni e degli oneri ivi indicati.